



Adunanza del giorno 20.03.2018

N. 3

Oggetto: Determinazione, per l'esercizio 2018, delle tariffe e delle aliquote di competenza comunale. Art. 251, comma 1, D. Lgs. 18 agosto nr. 267 – "Attivazione delle entrate proprie".

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Cufalo)

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

Attività Finanziarie
-Commissario Straordinario
-Sub Commissari

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 13.30, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di competenza del **Consiglio Comunale**.

Sono presenti i sub Commissari:

GAMBASSI Andrea
D'AMICO Emanuele

Pres.	Ass.
P	
P	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nota del Prefetto di Terni, prot. n. 0009493 del 22.02.2018, recepita al protocollo dell'Ente al nr. 26345 in pari data, con la quale si invita il Commissario Prefettizio ad adottare la delibera di formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 246 del T.U.E.L.;

Vista la nota prot. 27325 del 24.2.2018 della Prefettura di Terni, con la quale viene trasmesso il D.P.R. del 22.2.2018 che dispone lo scioglimento del Consiglio Comunale e nomina, quale Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo;

Premesso che

- con delibera n. 1 del 1.3.2018 il Commissario Straordinario ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del Dlgs n. 267/2000;
- l'art. 251 del Dlgs n. 267/2000 prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera medesima, il Consiglio dell'ente, o il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di spettanza dell'ente dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, e può deliberare eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- che la delibera di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- ai sensi dell'articolo 251 di cui sopra, al comma 6, si dispone che la deliberazione in premessa deve essere comunicata alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dell'erogazione dei contributi erariali spettanti all'ente dissestato;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Aronica

Dott. Antonino Cufalo

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

Atteso che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e che la base imponibile della TASI è la medesima prevista per l' IMU;

Tenuto conto che, ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono state previste, ai fini dell' IMU, le seguenti aliquote massime:

- aliquota dello 0,6% per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze;
- aliquota dell' 1,06% per tutte le altre fattispecie imponibili;

Tenuto altresì conto che, ai sensi dell' art.1, commi 676, 677 e 678 del citato DL 147/2013, ai fini TASI è stato previsto che:

- in sede di deliberazione, la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non potrà superare le aliquote massime consentite ai fini IMU ovvero l'aliquota pari al 10,6%;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può comunque eccedere lo 0.1%;

Ritenuto, in considerazione sia della corrispondenza delle basi imponibili IMU e TASI, sia del vincolo posto dalla somma delle aliquote IMU e TASI, come sopra evidenziato, di adottare un unico atto di deliberazione delle aliquote IMU e TASI, oltre che della altre tariffe di competenza dell' ente come previsto dall' art. 251 del Dlgs 267/2000;

Preso atto che, ai sensi dell' articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo integrato e modificato dai commi 707 e 708 della legge 147/2013, la componente IMU della nuova Imposta Unica Comunale non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Atteso che, sia per l'IMU che per la TASI, ai fini dell' esercizio, ex articolo 251, comma 4, del Dlgs 267/2000 è nella potestà dell' Ente disestato deliberare le maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni previste in materia di imposte e tasse comunali e che con delibera di Consiglio n. 172 del 28.4.2016 erano state approvate, e successivamente confermate con delibera di Consiglio n. 81 del 3.3.2017, le aliquote IMU e TASI ridotte di durata biennale e triennale, previa presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre 2017, come di seguito in dettaglio riportate:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cufalo

- 0,46% per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/3, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500 (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria C/3, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.); le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti; le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece esclusi i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni;
- 0,76% per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/7, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.); le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti; le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece esclusi i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. La suddetta agevolazione riguarda esclusivamente l'imposta di competenza del Comune di Terni e non quella di competenza statale;
- 0,86%, per tre anni, per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali C3 (laboratori, arti e mestieri) e C1 (negozi, botteghe) che risultino locate al 31/12/2015 o nell'anno 2016, comprese in un fabbricato o porzione di fabbricato ubicato all'interno della zona di perimetrazione e dei toponimi, costituente il centro commerciale naturale di cui alla delibera di G.C. n. 76 del 8/10/2014;
- 0,46%, per tre anni, per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali C3 (laboratori, arti e mestieri) e C1 (negozi, botteghe) comprese in un fabbricato o porzione di fabbricato ubicato all'interno della zona di perimetrazione e dei toponimi, costituente il centro commerciale naturale di cui alla delibera di G.C. n. 76 del 8/10/2014;
- 0,46%, per tre anni, per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, acquistate dopo il 1° gennaio 2016, costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce);
- azzeramento dell'aliquota TASI nel caso in cui trattasi di unità immobiliari censite nelle categorie C/3 e D/7, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500 (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria C/3 o D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.); le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti; le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece esclusi i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni;

Ritenuto pertanto,

1. relativamente all'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);
 - di stabilire le seguenti misure:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cufalo

- a) aliquota pari al 1,06% per tutte le categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e salvo quanto precisato al successivo punto 2);
 - b) aliquota pari al 0,6% per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) detrazione relativa all'abitazione principale, corrispondente a quella prevista dalla normativa statale, e pari ad € 200,00;
- di specificare che le aliquote ridotte approvate con delibera C.C. n. 172 del 28.4.2016 e confermate con delibera C.C. n. 81 del 3.3.2017, di durata biennale o triennale per le fattispecie riportate nel punto 6) lett. b), g), h), i), j) della menzionata delibera 172/2016, peraltro come sopra esplicitato, si intendono vigenti fino alla loro scadenza naturale;

2. relativamente all'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

- considerato che la TASI è diretta alla copertura dei seguenti servizi indivisibili come il servizio di illuminazione pubblica, i servizi relativi al verde pubblico, i servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale, il servizio di polizia municipale e i servizi anagrafici, come individuati nell'art. 6 del regolamento disciplinante il tributo, si dà atto che il costo complessivo di tali servizi è stimato essere di € 9.932.446,96, come appresso elencati in dettaglio:

a) Come da nota protocollo n. 1193 del 04/01/2018 della Direzione Lavori Pubblici;

Costo Illuminazione Pubblica	€ 2.600.000,00
------------------------------	----------------

b) Come da nota protocollo n. 1945 del 05/01/2018 della Direzione Manutenzione Patrimonio – Ufficio Manutenzioni Strade;

Costo Manutenzione Strade	€ 2.030.000,00
---------------------------	----------------

c) Come da nota protocollo n. 2701 del 08/01/2018 della Direzione Manutenzione Patrimonio – Ufficio Aree di Pregio-Infrastrutture a rete-Verde Pubblico-Decoro Urbano-Salute Pubblica;

Costo Gestione Verde Pubblico	€ 1.131.000,00
-------------------------------	----------------

d) Come da nota protocollo n. 3213 del 09/01/2018 della Direzione Risorse Umane Organizzazione;

Costo del personale della Polizia Municipale	€ 3.296.762,35
Costo del personale degli Uffici Anagrafici	€ 874.684,61

- ritenuto di mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1, L. 147/2013, per l'anno 2018, nella stessa misura confermata per gli anni 2016 e 2017, ossia nella misura dello 0,6 per mille, ai sensi dell'art.1 comma 28, L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37, L. 205/2017;

Ritenuto pertanto di approvare le seguenti aliquote:

- 0,6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione e per quelle locatate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, e, in ogni caso, per tutte le altre

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cufalo

unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, non sono state locatate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle che non sono state realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale);

- 0,6 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali), unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici), unità immobiliari classificate nella categoria catastale B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7, unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 (banche);
- 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni-merce");
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- azzeramento dell'aliquota di durata biennale o triennale, approvato con delibera C.C. n. 172 del 28.4.2016 e confermato con delibera C.C. n. 81 del 3.3.2017, per le fattispecie riportate nel punto 6) lett. e), della menzionata delibera 172/2016, confermato e vigente fino alla sua scadenza naturale;

Atteso che, relativamente all'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, alla TOSAP, all'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', ai DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, con la deliberazione C.C. n. 81 del 31.3.2017 erano già state adottate le aliquote massime in materia di Addizionale comunale all'IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto, di confermare per l'anno 2018 le tariffe, aliquote ed agevolazioni vigenti, di cui alla delibera sopra menzionata.

Visto l'art. 251 D.lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Dirigente Tributi Dott.ssa S. Finocchio per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività tributaria in data 14 marzo 2018;

D E L I B E R A

- 1) Relativamente alle aliquote e alle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria le misure di seguito indicate:
 - a) aliquota pari allo 0,6‰ per tutte le categorie di immobili, diversi dall'abitazione principale, e salvo quanto precisato al successivo punto;
 - b) aliquota pari allo 0,6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per la detrazione relativa all'abitazione principale, di assumere quella prevista dalla normativa statale, pari ad € 200,00;
- 2) Che le aliquote IMU ridotte, approvate con delibera C.C. n. 172 del 28.4.2016 e confermate con delibera C.C. n. 81 del 3.3.2017, di durata biennale o triennale per le fattispecie riportate nel punto 6) lett. b), g), h), i), j) della menzionata delibera 172/2016, si intendono vigenti fino alla loro scadenza naturale;
- 3) Che, ai fini della TASI, la maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1, L. 147/2013, venga mantenuta nella stessa misura applicata per gli anni 2016 e 2017, ossia nella misura dello 0,6 per

5

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cufalo

mille, ai sensi dell'art. 1 comma 28, L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37, L. 205/2017;

4) Di approvare ai fini della TASI le seguenti aliquote:

- a) 0,6 per mille per le sotto elencate unità immobiliari:
- unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione;
 - unità immobiliari locatate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
 - unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
 - unità immobiliari che non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
 - unità immobiliari che non sono state locatate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431;
 - unità immobiliari che non sono state realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale);
- b) 0,6 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali);
- c) 0,6 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici);
- d) 0,6 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7;
- e) 0,6 per mille per le unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 (banche);
- f) 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni-merce);
- g) 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;

5) Che l'azzeramento dell'aliquota TASI di durata biennale o triennale, approvato con delibera C.C. n. 172 del 28.4.2016 e confermato con delibera C.C. n. 81 del 3.3.2017, per le fattispecie riportate nel punto 6) lett. e), della menzionata delibera 172/2016, si intende vigente fino alla sua scadenza naturale;

6) Che per l'anno 2018 le tariffe, le aliquote ed agevolazioni vigenti in materia di addizionale comunale all'IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, di cui alla deliberazione C.C. n. 81 del 31.3.2017, si intendono confermate;

7) Che per l'anno 2018, relativamente all'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, alla TOSAP, all'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', ai DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, le aliquote massime, previste con la deliberazione del C.C. nr. 81 del 31.03.2017, si intendono confermate;

8) L'istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, coordinato dalla Direzione Attività Finanziarie ed Aziende e costituito da rappresentanti della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende – ufficio tributi – della Direzione Polizia Locale, Mobilità e Trasporti, della Direzione Affari Istituzionali – ufficio anagrafe - nonché partecipato, per i profili riguardanti la TARI, dalla A.S.M. S.p.A., con l'obiettivo di garantire un costante monitoraggio dei flussi tributari; tale gruppo dovrà riferire, con frequenza mensile, al Segretario Generale, al Direttore Generale, se previsto, agli organi di governo dell'Amministrazione Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti circa la regolarità delle attività

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cufalo

di riscossione ponendo in essere ogni necessario approfondimento propedeutico all'individuazione di soluzioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale;

- 9) Di coinvolgere a tal fine la società partecipata A.S.M. S.p.A. richiedendo alla stessa la designazione di un componente chiamato a far parte, a titolo gratuito, del gruppo di lavoro di cui al punto precedente;
- 10) Di inviare la presente deliberazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 251, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno;
- 11) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cufalo
